

DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2024

478/2024/S/EEL

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE DI ORIGINE E DI FUEL MIX DISCLOSURE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1317^a riunione del 19 novembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 luglio 2009e relativo Allegato 1;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224 e relativo Allegato 1;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 recante le "Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 104/11);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com recante "Aggiornamento dei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in attuazione del decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, in materia di garanzie di origine e verifica positiva

delle modalità di acquisizione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., delle misure dell'energia elettrica, termica e/o frigorifera prodotta e immessa in rete ai fini dell'emissione delle garanzie di origine”;

- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 275/2022/E/eel e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 275/2022/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 15 marzo 2024, DSAI/9/2024/eel (di seguito: determinazione DSAI/9/2024/eel)

FATTO:

1. Con deliberazione 275/2022/E/eel l'Autorità ha avviato un'attività di verifica, svolta in avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito GSE), nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, in merito al rispetto nel triennio 2019-2021 delle disposizioni relative alla *Fuel Mix Disclosure*, delle condizioni definite dalla deliberazione ARG/elt 104/11 in materia di contratti di vendita di energia rinnovabile, nonché delle disposizioni relative alla materia riportate nella c.d. Bolletta 2.0.
2. Con note 15 e 19 settembre 2023 (acquisite con prot. Autorità 59133 e 59928) il GSE ha inviato all'Autorità la Relazione finale delle attività compiute ai sensi della predetta deliberazione e la relativa documentazione istruttoria.
3. In esito all'esame della documentazione trasmessa, con determinazione DSAI/9/2024/eel l'Autorità ha avviato, nei confronti di Daienergia S.r.l. (già Helene S.r.l., di seguito anche solo società), un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per l'accertamento di violazioni in materia di garanzie di origine (di seguito anche GO). In particolare, è stato contestato alla società di avere venduto nell'anno 2021 energia elettrica rinnovabile ai clienti finali per una quantità pari a 264.204 MWh (senza averne dato comunicazione al GSE) e di non avere provveduto all'approvvigionamento e annullamento di un pari quantitativo di GO, in violazione dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 104/11. Contestualmente all'avvio del procedimento, la società veniva invitata a dimostrare l'adempimento delle prescrizioni oggetto di contestazione.
4. In data 11 aprile 2024, la società ha trasmesso una memoria difensiva, documentando, tra l'altro, l'adempimento per gli anni successivi (2022 e 2023) degli obblighi di comunicazione al GSE della quantità di energia rinnovabile venduta nel mercato libero ai clienti finali e di approvvigionamento e annullamento delle GO per un pari quantitativo.
5. In data 28 giugno 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità 46001).
6. Nella fase decisoria del procedimento, in data 5 agosto 2024 la Società ha prodotto memorie di replica (acquisite con protocollo Autorità n. 56859) nonché – in risposta alla richiesta di informazioni ex articolo 27 del Regolamento Sanzioni e Impegni inviata dal Responsabile del procedimento con lettera 22 ottobre 2024 (prot. 74170) – una nota con la quale ha chiarito che il quantitativo di energia elettrica prodotta da

fonte rinnovabile venduta ai clienti finali nell'anno 2021 era pari a 264,204 MWh e non, come erroneamente comunicato in precedenza, a 264.204 MWh.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

7. Con deliberazione ARG/elt 104/11 l'Autorità ha definito i requisiti che devono presentare i contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in un quadro di trasparenza, concorrenza e tutela del consumatore, che assicuri "che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile".
8. Segnatamente, ai sensi dell'art. 3 della predetta deliberazione "*Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto*".
9. La stessa disposizione stabilisce altresì che "*A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine [di seguito: GO] pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, (...), dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite*" (art. 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 104/11).
10. Il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede a verificare che ogni società di vendita si sia approvvigionata delle GO necessarie (art. 3, comma 3, della deliberazione ARG/elt 104/11).
11. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, la società di vendita è tenuta a versare al GSE un corrispettivo pari al prodotto tra due volte il prezzo medio di negoziazione delle GO determinato dal Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME) e una quantità di GO corrispondente all'energia elettrica venduta come rinnovabile per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle relative GO (art. 3, comma 4, della deliberazione ARG/elt 104/11).
12. Qualora una società di vendita non versi il suindicato corrispettivo al GSE, l'Autorità può applicare le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 (art. 3, comma 4 ultimo cpv, della deliberazione ARG/elt 104/11).
13. Con la determinazione di avvio del presente procedimento è stato contestato alla società di avere venduto energia elettrica rinnovabile ai clienti finali per una quantità pari a 264.204 MWh nell'anno 2021 (senza averne dato comunicazione al GSE) e di non aver provveduto in alcun modo all'approvvigionamento e annullamento delle relative GO in violazione dell'art. 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 104/11.
14. Nel caso in esame la violazione dell'obbligo di acquisto e annullamento delle GO da parte di Daienergia risulta dalla documentazione acquisita (cfr. allegato A alla nota del 30 novembre 2022) e dalle dichiarazioni della stessa società (di cui alle memorie dell'11 aprile 2024 e del 5 agosto 2024) ed è, dunque, pacifica.

15. Tuttavia, a seguito del chiarimento reso dalla società con la nota del 22 ottobre 2024, è emerso che l'inadempimento ha avuto ad oggetto una quantità di GO di gran lunga inferiore rispetto a quella indicata nei precedenti atti del procedimento.
16. Nella memoria difensiva dell'11 aprile 2024 la società ha giustificato la condotta imputandola alle difficoltà legate alla crisi pandemica, prima, e a quella energetica, poi, che avrebbero investito Daienergia proprio nel primo anno di attività, essendo stata costituita a luglio 2020. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie (prot. dell'Autorità 56859 del 5 agosto), la società ha insistito sulla riconducibilità della violazione "*a un mero errore commesso in buona fede*" richiamando, quale scriminante della condotta e comunque quale criterio per la quantificazione della sanzione, l'assenza di dolo o colpa grave e in ogni caso l'art. 2236 del codice civile in forza del quale il professionista andrebbe esente da responsabilità laddove abbia procurato danni non riconducibili a dolo o colpa grave. La società ha concluso, quindi, chiedendo, nel caso di irrogazione della sanzione, l'applicazione del minimo edittale.
17. Le argomentazioni svolte dalla società non sono idonee a scriminare la condotta tenuta non potendosi riconoscere l'esimente della buona fede poiché l'errore sulla liceità del fatto è rilevante e scriminante solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione della liceità del suo agire, ciò che nel caso in esame non sussiste, in considerazione della chiara e intellegibile formulazione della disposizione di cui si contesta la violazione. Ai sensi dell'art. 3 della legge 689/81 l'autore di un illecito amministrativo – a differenza del prestatore d'opera ex art. 2236 del codice civile – risponde, peraltro, anche per colpa lieve.
18. Tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione rileva quanto comunicato al punto 15, nei termini di cui si darà conto nel paragrafo successivo.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

19. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.
20. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta consistente nella mancata comunicazione al GSE dei quantitativi di energia rinnovabile venduta ai clienti finali e nel mancato annullamento di GO per un pari quantitativo si pone in contrasto con una disciplina volta ad assicurare la certezza delle fonti di approvvigionamento di energia elettrica e in particolare a garantire che una determinata quota o quantità di energia venduta sia stata effettivamente prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tuttavia, appare determinante, sotto il criterio in esame, ai fini della valutazione della concreta gravità della violazione la circostanza che, alla luce del chiarimento reso

dalla società con nota 22 ottobre 2024, il quantitativo di GO non annullate ai fini dell'adempimento dell'obbligo nell'anno 2021, diversamente da quanto dichiarato nei primi atti dalla società, risulta estremamente esiguo, pari ad appena 264 GO. Si prende atto che la violazione si riferisce al solo anno 2021, avendo la società provveduto all'annullamento delle GO dovute sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023.

21. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni* e al criterio della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
22. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha trasmesso, in data 5 agosto 2024, il bilancio per l'anno 2023, da cui risulta che il valore della produzione ammonta a euro 844.564,60.
23. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni, gli elementi evidenziati al punto 20 consentono di determinare la sanzione finale nella misura del minimo edittale pari a 2.500 euro (duemilacinquecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Daienergia S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'art. 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 104/11;
2. di irrogare, nei confronti di Daienergia S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
3. di ordinare a Daienergia S.r.l. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Daienergia S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a Daienergia S.r.l. (P.IVA 02092860663) mediante pec all'indirizzo daienergia@legalmail.it e giusy.statella@milano.pecavvocati.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini